



ORDINANZA BALNEARE ANNO 2018 N. 2 del 18.04.2018

INTEGRATIVA DELL'ORDINANZA BALNEARE REGIONALE N. 1/2018

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”;

Vista la deliberazione di Consiglio Regionale 06 marzo 2003 n. 468 recante “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art.2, comma 2, della L.R. n.9/2002” ed in particolare il Paragrafo 3.1.1;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione Emilia Romagna n. 3660 del 19.03.2018, recante “Approvazione dell’Ordinanza Balneare n. 1/2018”, con particolare riferimento all’art. 1 punti 6 e 8, art. 2 punto 1, art. 4 punto 1 lett. c), e) e j), art. 5 lett. A) punto 5, lett. C) punto 5 e art. 6 di detta ordinanza balneare;

Dato atto che la suddetta ordinanza balneare stabilisce che, nel rispetto dei parametri fissati dai soprarichiamati articoli, i Comuni mediante apposita ordinanza sindacale integrano la disciplina prevista per l’esercizio dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale in considerazione della necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività in esse presenti;

Rilevato che la gestione amministrativa del demanio marittimo rientra fra le competenze tecniche proprie delle funzioni dirigenziali;

Richiamata la propria ordinanza balneare comunale n. 1/2018 del 29.03.2018, con la quale è stato disposto l’anticipo della stagione balneare estiva al 30.03.2018;

Richiamato l’incontro di presentazione dei contenuti del presente atto tenuto presso questo Comune di Riccione in data 11.04.2018, cui hanno partecipato le Associazioni di Categoria, Capitaneria di Porto e Polizia di Stato;

Visto il Codice della Navigazione con particolare riferimento agli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 nonché il relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riferimento agli artt. 27, 28, 59 e 524;

Tutto ciò premesso;

DISPONE

L'Ordinanza Balneare n. 1/2018 emanata dalla Regione Emilia Romagna è integrata con le seguenti disposizioni da intendersi valide ed applicabili sul tratto di arenile ricompreso nel territorio del Comune di Riccione.

DISCIPLINA GENERALE SULL'USO DELLE SPIAGGE, DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI, DELLE ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

- 1 Fino al 28.10.2018, termine della stagione balneare estiva, è vietato l'accesso in spiaggia tra le ore 1.00 e le ore 5.00, ad eccezione dei concessionari e dei loro dipendenti, dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate e/o disciplinate da apposito regolamento e in occasione di manifestazioni autorizzate e/o realizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, o nelle zone in cui è consentita attività di intrattenimento.
- 2 In relazione all'art. 4, punto 1 lett. c) dell'ord. regionale n. 1/2018, tenuto conto della tipologia della spiaggia ricadente nell'ambito del territorio comunale, la fascia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, è confermata in metri 5 per tutto l'arenile.
Su apposita richiesta dei concessionari, per soli motivi eccezionali legati ad eventi meteorologici di particolare intensità che producano forti erosioni della spiaggia, negli ambiti interessati può essere autorizzata una riduzione della fascia libera per il transito fino ad una profondità minima di ml. 3,00.
- 3 In relazione all'art. 4, punto 1 lett. g) dell'ord. regionale n. 1/2018, nel periodo compreso tra il 26.05.2018 e il 09.09.2018, ai mezzi per la pulizia delle spiagge e manutenzione pubblica è consentito il transito e/o la sosta sull'arenile anche dalle ore 09,00 alle ore 18,30, limitatamente al verificarsi di eventi eccezionali e non prevedibili, previa comunicazione al "Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio – Ambiente – Servizi Tecnici" di questo Comune all'indirizzo mail ambiente@comune.riccione.rn.it e con l'obbligo di adottare ogni adeguato accorgimento per assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità;
- 4 In relazione all'art. 4, punto 1 lett. r)1 dell'ord. regionale n. 1/2018, gli impianti fissi autorizzati alla diffusione sonora di messaggi pubblicitari mediante l'impiego di megafoni, altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica, possono essere messi in funzione solo ed esclusivamente nei seguenti orari:
 - a) mattino dalle ore 11.00 alle ore 11.40;
 - b) pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 17.40 nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto; dalle ore 16.30 alle ore 17.10 nel mese di settembre.
- 5 In relazione all'art. 4, punto 1 lett. r)2 dell'ord. regionale n. 1/2018, la diffusione degli annunci da parte dei titolari di imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri è consentita nei seguenti orari: dalle ore 9.30 alle ore 10.00; dalle ore 11.30 alle ore 12.30; dalle ore 17.30 alle ore 18.30.
- 6 In relazione all'art. 5, lett. A), punto 5 dell'ord. regionale n. 1/2018, in considerazione dell'ampiezza della fascia riservata all'ombreggio le distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni ovvero di altri sistemi di ombreggio sono determinate come segue: metri 2,80 fra le file di tende, metri 2,50 fra le file di ombrelloni, metri 2,20 fra gli ombrelloni. Nella



fascia a mare delle file di tende, destinata alla posa di lettini e sdrai, è consentita anche la posa di ombrelloni a condizione che siano disposti nel rispetto di un criterio geometrico.

- 7 E' data facoltà ai concessionari di stabilimenti balneari che abbiano a confine aree demaniali adibite a spiaggia libera di posizionare nell'area in concessione, a propria cura, spesa e responsabilità, elementi dissuasori costituiti da paletti in legno infissi a secco nella sabbia con h. max. fuori terra di ml. 1,00 e corda sottesa tra tali elementi posti tra loro ad adeguata distanza non superiore a ml. 5 e con l'obbligo di lasciare un varco libero per il transito, di ampiezza minima di ml. 1,50, almeno ogni ml. 20 di profondità.

- 8 Ai sensi dell'art. 5 lett. C) punto 1 dell'ord. regionale n. 1/2018 è fatto obbligo ai concessionari di stabilimenti balneari istituire il servizio di assistenza alla balneazione nel periodo compreso tra il 26.05.2018 e il 09.09.2018. In relazione all'art. 5 lett. C) punto 5 dell'ord. regionale n. 1/2018, l'assistente bagnanti esplica il proprio servizio dalle ore 9.30 alle ore 18.30. In considerazione della minore affluenza di bagnanti nella fascia oraria giornaliera dalle ore 13.00 alle ore 14.00 è consentita l'interruzione totale del servizio dandone comunicazione per mezzo dell'innalzamento della bandiera rossa.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale, al fine di incrementare l'offerta turistico ricreativa, di estendere con propria ordinanza integrativa l'obbligatorio periodo di salvamento.

Prima della approvazione dei piani di salvamento individuali e collettivi, ai sensi dell'art. 5, lett. C), punto 5, dell'ord. regionale n. 1/2018, è fatto obbligo ai concessionari/responsabili dei piani di salvamento di indicare le postazioni dei defibrillatori previsti dalla medesima ordinanza all'art. 5, lett. C), punto 8, allegando idonea certificazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale gli stessi dichiarino che detti defibrillatori risultino conformi alle disposizioni di legge in materia, funzionanti e adatti al pronto soccorso; qualora venga confermato nella dichiarazione sostitutiva di notorietà il perdurare delle condizioni e delle dotazioni già certificate nella precedente stagione balneare, non necessita allegare la suddetta certificazione.

- 9 Durante l'arco della giornata, fermo restando comunque il divieto di diffondere musica dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari è consentita la diffusione di sola musica di sottofondo. Vengono fatte salve le norme regolamentari approvate dal Comune che disciplinano le attività degli stabilimenti balneari e dei pubblici esercizi ubicati sull'arenile.

- 10 A tutela dell'ordine pubblico, i pubblici esercizi ubicati sull'arenile, regolarmente autorizzati allo svolgimento di attività di intrattenimento serale e/o notturno, devono delimitare prima dell'inizio di detta attività i lati delle aree destinate a tale scopo con elementi assolutamente amovibili di h. max ml 1,60, del tipo cannucciati, fioriere, tendaggi, ecc., da rimuovere tempestivamente e senza indugio al termine dell'attività medesima. Vengono fatte salve le norme regolamentari approvate dal Comune che disciplinano le attività dei pubblici esercizi ubicati sull'arenile.

- 11 Il divieto di accesso di qualsiasi animale in spiaggia, come disciplinato nell'art. 4, punto 1 lett. j dell'ord. regionale n. 1/2018, è applicato nel periodo della stagione balneare estiva compresa fra il 30.03.2018 e il 28.10.2018; fuori dalla stessa e fino al giorno precedente l'inizio della stagione balneare estiva 2019, detto accesso è consentito nel rispetto del Regolamento Comunale vigente in materia. L'accesso è altresì permesso al fine di raggiungere le spiagge attrezzate per l'accoglienza di animali domestici (vedasi il successivo punto 31).



- 12 Su richiesta della parte interessata è fatto obbligo ai titolari di stabilimento balneare di agevolare con idoneo mezzo la fruizione della spiaggia e della balneazione delle persone diversamente abili.

E' fatto inoltre obbligo ad ogni titolare di concessione demaniale marittima, proprio per non ostacolare in alcun modo il libero transito soprattutto delle persone diversamente abili, di non ostruire i camminamenti (passaggi, percorsi, passerelle, accessi comunque denominati) con il posizionamento anche temporaneo di qualsiasi attrezzatura, per esempio giochi di qualunque natura, sedie, tavoli, ecc..

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULL'ARENILE

- 13 Dal 1° maggio al 28 ottobre 2018 lungo le spiagge ricadenti nel territorio comunale è consentito solo ed esclusivamente l'esercizio del commercio in forma itinerante da parte dei titolari di apposito nulla-osta rilasciato dal Comune secondo le modalità di seguito stabilite.

- 14 Il numero massimo dei nulla-osta che saranno rilasciati per la stagione estiva 2018, e quindi con validità 1° maggio - 28 ottobre è confermato come nel 2017 in n. 13 nulla-osta suddivisi come segue:

n. 13 nulla-osta per la vendita di gelati, bibite e dolci confezionati, dei quali n. 3 nulla-osta per la vendita abbinata di cocco/bibite.

I nulla-osta per la vendita abbinata di bibite e altro prodotto alimentare (canditi, dolci, gelati, cocco) sono rilasciati esclusivamente con l'obbligo di esercizio dell'attività in specifiche fasce di litorale definite dall'Amministrazione Comunale con l'ordinanza balneare 2005 e con le stesse modalità di svolgimento dell'attività stabilite nell'ordinanza medesima, fatti salvi i nulla-osta per la vendita di un solo prodotto alimentare (con esclusione delle bibite) che sono rilasciati senza limiti di zona.

- 15 Per il rilascio del nulla-osta di cui sopra gli interessati devono far pervenire istanza in bollo entro il 30 aprile al Settore Attività Produttive del Comune di Riccione. Nella domanda devono essere indicate le generalità del richiedente e il numero di codice fiscale.

- 16 Ai fini del rilascio del nulla-osta è considerato titolo preferenziale l'aver esercitato il commercio in forma itinerante sull'arenile nell'anno precedente e, pertanto, i richiedenti in possesso di tale titolo devono allegare all'istanza copia del nulla osta rilasciato dal Comune per l'anno 2017.

- 17 Gli operatori possono esercitare l'attività dalle ore 7.00 alle ore 18.30 con obbligo di svolgerla in forma itinerante, cioè senza sostare nella stessa area per più di un'ora e spostandosi, al termine di detto arco temporale, per almeno 200 metri e utilizzando mezzi e/o attrezzature idonee sotto il profilo igienico-sanitario.

- 18 L'attività di vendita deve essere svolta senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari; i prodotti indicati al precedente punto 14 non devono essere venduti in contenitori di vetro.

E' vietata la vendita di generi diversi da quelli indicati al precedente punto 14.

Non è consentito l'uso di attrezzature fisse o di mezzi di trasporto motorizzati di qualsiasi genere, fatti salvi quelli già autorizzati nell'anno 2005.

Non è consentita la vendita di alcolici, fatti salvi i casi previsti dal successivo punto 20.

Così come stabilito nell'ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna tutte le bevande, se richieste dal cliente per asporto, devono essere vendute in confezione di plastica o alluminio.

- 
- 19 Agli operatori autorizzati è fatto obbligo di indossare in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune.
- 20 Al di fuori dei casi sopra previsti sulla spiaggia non è consentita, e quindi non sarà autorizzata, nessuna forma di commercio in sede fissa o itinerante di prodotti di qualunque natura, compresi quelli alimentari, né di somministrazione dei medesimi anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature e/o attrezzature in qualunque modo installate, ad esclusione del commercio esercitato nell'ambito della programmazione turistica del Comune e di quello relativo alle previsioni contenute nelle norme regolamentari approvate dal Comune.
- 21 Lungo l'arenile è fatto divieto di svolgere attività di:
- tatuaggi, treccine, massaggi, sabbiature, piercing e similari, fatti salvi i casi autorizzati sulla base delle previsioni del Piano dell'Arenile;
 - distribuzione di prodotti omaggio, esposizione di prodotti e/o di servizi di qualunque tipo e pubblicità o promozione di qualunque genere a scopo commerciale. Previo rilascio di specifica autorizzazione, dette attività possono essere consentite solo se svolte a margine di iniziative di intrattenimento turistico riconosciute dal Comune di Riccione.

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FOTOGRAFICA IN FORMA ITINERANTE

- 22 Dal 1° maggio al 28 ottobre 2018 lungo le spiagge ricadenti nel territorio comunale è consentito, previo rilascio di specifica autorizzazione, l'esercizio dell'attività fotografica in forma itinerante.
- 23 Il numero massimo delle autorizzazioni per fotografo che saranno rilasciate per la stagione estiva 2018, e quindi con validità 1° maggio – 28 ottobre è individuato in n. 15 fotografi. Il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di fotografo è la titolarità di studio/negozio fotografico. In tal caso il Comune rilascia una sola autorizzazione in capo al titolare della Ditta individuale o della Società indipendentemente dal numero di studi/negozi fotografici posseduti.
- 24 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra gli interessati devono far pervenire istanza in bollo entro il 30 aprile al Settore Attività Produttive del Comune di Riccione. Nella domanda devono essere indicate le generalità del richiedente (Ditta individuale o società) e il numero di codice fiscale e deve essere autocertificata la titolarità di studio/negozio fotografico. Alla domanda deve, altresì, essere allegata copia della dichiarazione di esercizio dell'attività fotografica presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 25 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è considerato titolo preferenziale l'aver esercitato l'arte fotografica sull'arenile nell'anno precedente e, pertanto, i richiedenti in possesso di tale titolo devono allegare all'istanza copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune per l'anno 2017.
- 26 Il titolare dell'autorizzazione può avvalersi di due operatori purché risultino essere alle sue dipendenze, anche con contratto di collaborazione. Le generalità dei collaboratori devono essere comunicate all'atto della presentazione della domanda, così come deve essere preventivamente comunicata ogni eventuale variazione.
- 27 Ai fotografi autorizzati è fatto obbligo di indossare in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune. E' inoltre fatto divieto di condurre animali per lo svolgimento dell'attività.
- 

**DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI VELA, NATANTI IN GENERE E
DELLE SCUOLE DI NUOTO**

- 28 Nel periodo della stagione balneare lungo le spiagge ricadenti nel territorio comunale è consentito l'esercizio dell'attività di scuola di vela, natanti in genere e di scuola di nuoto da parte dei titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
- 29 Per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra gli interessati devono far pervenire istanza in bollo entro il 30 aprile all'Ufficio Demanio del Comune di Riccione. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità del richiedente e il numero di codice fiscale.
- 30 Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola di vela e natanti in genere avviene previa verifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per il relativo corridoio di atterraggio, qualora stabilito dalle norme, previo parere della Capitaneria di Porto.

**DISCIPLINA DELLE SPIAGGE ATTREZZATE PER L'ACCOGLIENZA
DI ANIMALI DOMESTICI**

- 31 Previo rispetto delle procedure previste dall'Azienda USL, autorità competente sotto il profilo igienico – sanitario, e fermo restando il divieto di cui al punto 11 della presente ordinanza, l'eventuale allestimento da parte dei titolari di stabilimenti balneari, di aree idonee attrezzate e riservate ai possessori di animali domestici è consentito nel rispetto delle seguenti limitazioni:
- a) le aree attrezzate e riservate ai possessori di animali domestici devono essere idoneamente delimitate secondo le indicazioni dell'Azienda USL;
 - b) in ogni stabilimento balneare non possono essere realizzate più di quindici aree attrezzate per l'accoglimento di un solo animale domestico per ogni area. Dette aree devono essere previste e contenute entro le aree polifunzionali massime consentite dalle norme del Piano Particolareggiato dell'Arenile per la zona interessata e comunque a non meno di 5 mt. lineari dai confini, fatti salvi i casi in cui due concessionari adiacenti realizzino consensualmente aree attrezzate a confine;
E' ammessa unicamente per i titolari di stabilimenti balneari con larghezza di fronte mare non superiore ai ml. 25,00, la realizzazione delle aree attrezzate riservate per ospitare i cani, ad una distanza minima di ml. 1,50 dal confine con la spiaggia libera adiacente;
 - c) non è consentita la realizzazione di recinti o aree attrezzate per animali domestici non accompagnati;
 - d) nella ipotesi di allestimenti di aree non recintate, ma appositamente segnalate con cartelli, redatti anche in lingua inglese, francese e tedesca, da posizionare su paletti posti ai limiti dell'area interessata, gli animali dovranno essere costantemente sotto il controllo del possessore e/o conduttore, muniti di guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;
 - e) per animali domestici oggetto della presente disciplina, sono da intendersi solo ed esclusivamente cani di piccola e media taglia, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Azienda USL; nel caso di cani di grande taglia è consentito l'accesso solo con le modalità stabilite dalla stessa Azienda e consultabili presso l'Ufficio Demanio del Comune;
 - f) valgono le ulteriori prescrizioni imposte dall'Azienda USL, copia delle quali è disponibile presso il concessionario della spiaggia attrezzata e presso l'Ufficio Demanio del Comune. Il titolare dello stabilimento balneare, attraverso apposita informativa, ha l'obbligo di mettere al corrente i bagnanti con al seguito un cane sulle modalità di accesso e di utilizzo della spiaggia e sul divieto per i cani di accedere al mare.
- 32 La S.C.I.A. da trasmettere al Servizio Demanio Marittimo del Comune, ai sensi dell'art. 4 punto 1 lett. j dell'ord. regionale n. 1/2018, è valida limitatamente alla stagione balneare estiva 2018.

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI LOCAZIONE NATANTI

- 33 E' confermato il numero delle concessioni demaniali marittime per la locazione di natanti in essere all'entrata in vigore della presente ordinanza.
- 34 Fino all'avvenuta realizzazione dello studio di cui al punto 6.2.7) delle direttive regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, approvate con deliberazione del Consiglio Regionale 06 marzo 2003 n. 468, il Comune non rilascia nuove concessioni demaniali marittime per l'esercizio dell'attività di locazione natanti.
- 35 Per le attività già autorizzate possono essere consentite con specifica autorizzazione soltanto le sostituzioni dei natanti e non l'aumento del numero degli stessi. Qualora non vi sia la necessità di posizionare un corridoio di partenza e di atterraggio natanti, e fermo restando che ogni responsabilità rimane in capo al concessionario che deve munirsi di apposita copertura assicurativa per eventuali danni a persone e/o cose, è consentito l'aumento con canoe, sup e similari, da utilizzare nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto di Rimini e da mantenere obbligatoriamente all'interno dell'area in concessione senza l'impiego di alcuna attrezzatura di supporto, previa specifica comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo di questo Comune, che provvederà ad aggiornare il relativo canone demaniale.
- 36 Ai sensi dell'art. 4 punto. 1 lett. e) dell'ord. regionale n. 1/2018 e' consentita l'installazione di un gazebo, in sostituzione dell'ombrellone, con le seguenti caratteristiche:
- a. Tipologia preferibilmente a pagoda con dimensione massima in pianta ml. 3,00 x 3,00, con struttura di sostegno ed orizzontamenti in legno infissi a secco nella sabbia;
 - b. copertura in tessuto o materiale simile collegato alla struttura con cordini in nailon o similari;
 - c. altezza massima all'imposta di ml. 2,50 ed al colmo di ml. 3,50, misurati all'estradosso del manufatto finito;
- Per gli stessi dovranno essere inoltrate apposite istanze (S.C.I.A., richiesta di autorizzazione ambientale e demaniale) ai sensi delle vigenti normative edilizie.

DISPOSIZIONI COMUNI

- 37 Tutte le attività autorizzate e/o consentite devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.
- 38 E' fatto obbligo di esibire le autorizzazioni previste dalla presente ordinanza ad ogni richiesta degli agenti di polizia giudiziaria o degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa.
- 39 In osservanza di quanto disposto dal "Patto per la sicurezza nella provincia di Rimini", stipulato tra il Prefetto di Rimini e i Sindaci della provincia di Rimini in data 15.12.2017, i titolari degli stabilimenti balneari dovranno procedere all'illuminazione artificiale della propria zona in concessione fino alla riva, in maniera adeguata ed uniforme, con uno o più punti luce, dal tramonto all'alba, negli stessi orari previsti per l'illuminazione pubblica. Si invitano, altresì, i predetti concessionari a posizionare impianti di videosorveglianza, sulle medesime rispettive aree, prevedendo se possibile anche servizi di vigilanza a mezzo di guardie particolari giurate o personale certificato. In questa fase di prima applicazione della L. 48/2017, l'Amministrazione Comunale avvierà un servizio sperimentale di vigilanza notturna degli arenili tramite la Polizia Municipale".

- 40 Ai fini della sicurezza e della incolumità delle persone che accedono alla spiaggia, è fatto obbligo di affiggere presso ogni stabilimento balneare, in luogo ben visibile agli utenti, il cartello riportante l'avviso di sicurezza predisposto dalla società HERA e contenente l'indicazione di "non avvicinarsi ai mezzi utilizzati per le pulizie e mantenere da essi una debita distanza di sicurezza".
- 41 Al fine di quanto previsto dal D.Lgs 116/2008 è fatto obbligo ai concessionari degli stabilimenti balneari di esporre, in luoghi ben visibili agli utenti, i cartelli relativi alla qualità delle acque di balneazione, redatti e forniti periodicamente dal Comune di Riccione, predisposti in collaborazione con ARPAE.
- 42 Allo scopo di garantire livelli adeguati di decoro e fruizione degli arenili, lo smontaggio delle attrezzature balneari, da parte dei concessionari, potrà iniziare dal 01.09.2018 in maniera progressiva e graduale, e potrà terminare solo dopo il 30.09.2018, fatto salvo la verifica dell'andamento meteo climatico stagionale, avendo cura di evitare accatastamenti delle stesse nelle zone adiacenti destinate al passaggio dei turisti. Il lavaggio delle attrezzature balneari è consentito la mattina sino alle ore 8.30 e la sera dopo le ore 18.30. Il limite sarà vigente sino alla terza domenica di settembre. Tale attività non dovrà arrecare disturbo o pregiudizio agli utilizzatori dell'arenile e dovrà essere svolta in un'area non adiacente al loro passaggio.
- 43 Gli obblighi a carico dei titolari di concessione demaniale marittima sono da intendersi anche a carico degli eventuali affidatari che, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, gestiscono le attività oggetto della concessione.
- 44 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi delle normative specifiche violate.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Lavori Pubblici – Espropri – Demanio
Ambiente – Servizi Tecnici
Ing. Michele Bonito